



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 13 giugno 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla presenza dei dottori Ivano Merolli e Monica Guglielmi, si sono incontrate, formalmente convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della società INFOTO S.p.A., che ha attivato la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L223/1991.

Sono presenti:

per la Società INFOTO S.p.A l'ing. Gianclaudio Burgio, il dott. Ettore Munaron, il dott. Maurizio Augugliaro, assistiti dal dott. Paolo Babbo - consulente del lavoro ;
per UILTuCS UIL il signor Marco Marroni - segretario nazionale, in rappresentanza anche della FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL nazionali.

Premesso che:

- L'oggetto sociale della azienda è, in prevalenza, la vendita all'ingrosso di materiale fotografico e di articoli elettronici ed ha attualmente alle proprie dipendenze n. 78 dipendenti, di cui n. 11 unità con contratto part-time;
- In data 18 aprile 2005 è stata attivata dalla società INFOTO S.p.A. la procedura di cui all'artt. 4, 24 della legge 223/91 per la risoluzione del rapporto di lavoro per 30 lavoratori sul territorio nazionale
- In occasione dell'incontro avvenuto il 16 maggio 2005 presso la sede della CONFCOMMERCIO di Roma, previsto dalla procedura, sono state affrontate le motivazioni e gli approfondimenti che hanno portato l'Azienda all'apertura della procedura di mobilità
- Tale scelta è riconducibile alla esigenza fondamentale di affrontare con estrema tempestività il risanamento aziendale e di risolvere il problema degli esuberi secondo quanto precisato nella comunicazione di attivazione della procedura, il cui contenuto si intende integralmente trascritto in questa sede
- Sono state ribadite le reciproche disponibilità a seguire tale percorso
- Le OO.SS. hanno preso atto delle dichiarazioni aziendali ed hanno richiesto alla società di ricercare insieme soluzioni articolate e alternative in grado di rilanciare l'Azienda e salvaguardare l'occupazione.

M
A

g

g

g

g

A seguito di quanto sopra le parti, dopo aver approfondito gli obiettivi del piano aziendale presentato nel precedente incontro, hanno convenuto sull'obiettivo di soluzioni mirate a gestire le ricadute sui lavoratori interessati dal piano che coinvolge complessivamente circa 30 addetti utilizzando strumenti non traumatici.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) Mobilità

L'Azienda al fine di organizzare la rete di vendita esclusivamente con agenti di vendita mono/plurimandari e non collaboratori dipendenti porrà in mobilità entro il 31/12/2005 n. 5 unità che attualmente rivestono la qualifica di operatori di vendita; inoltre entro lo stesso termine porrà in mobilità i dipendenti che vorranno aderire volontariamente.

Ai venditori posti in mobilità verrà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto di agenzia con un piano provvigionale in linea con quanto già previsto per la media degli agenti attualmente sotto contratto Enasarco.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere positivamente esaurito l'esame congiunto ex art. 4 comma 6 legge 223/91 relativamente alle procedura di mobilità avviata con nota del 18 aprile 2005.

2) Cassa Integrazione straordinaria

L'azienda farà ricorso alla C.I.G.S. per riorganizzazione ex art. 1, comma 3, L.223/1991 per 12 mesi, con decorrenza dal 20 giugno 2005 sino ad un massimo di 25 lavoratori senza possibilità di rotazione del personale sospeso.

Verrà previsto, in ossequio alle norme vigenti, un iter formativo di adeguamento delle professionalità per, almeno, il 30% del personale sospeso.

Il ricorso alla C.I.G.S. è finalizzato a consentire il riassorbimento nell'ambito aziendale e favorire, anche attraverso opportune azioni di sostegno, la ricerca di soluzioni occupazionali alternative.

Le OOSS segnalano l'esigenza che per le mansioni fungibili, nelle unità produttive, laddove ciò si potesse realizzare, la CIGS abbia luogo con modalità di rotazione.

L'azienda, tenuto presente le problematiche tecnico organizzative delle singole unità produttive, tutte di dimensioni molto contenute, dichiara la sua impossibilità ad accogliere la richiesta delle OOSS sopra descritta.

Le OOSS prendono atto di tale dichiarazione e dichiarano formalmente di procedere nella stipula dell'accordo nel superiore interesse della maggiore salvaguardia possibile dei rapporti di lavoro.

L'azienda aderendo alla specifica richiesta sindacale, si impegna ad anticipare gli importi spettanti per CIGS fino alla sua corresponsione

Il Ministero subordina l'erogazione del trattamento di CIGS alla emanazione del Decreto Ministeriale di ri finanziamento dell'istituto per le aziende appartenenti alla categoria del commercio al dettaglio e all'ingrosso con dimensioni tra 50 e 200 dipendenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in caso di mancata emanazione del suddetto Decreto alla data del 16 settembre 2005, si incontreranno al fine di valutare l'adozione delle eventuali misure alternative.

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti la procedura ex DPR 218/00.

3) Verifiche

A livello nazionale, su richiesta delle parti, verrà fatta una verifica sulla situazione complessiva della gestione del piano di riorganizzazione

Le parti con il presente accordo si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso la procedura ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 e l'esame congiunto ex art.2 DPR 218/00.

L.C.S.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. On the right side, there are two larger, more complex signatures, one of which appears to be a stylized signature with a large loop. The signatures are written over the text of the document.